



CAPITOLO PRIMO GENERALITA'

Articolo 1

Sotto il nome di ASSOCIAZIONE DELLA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA DEL NORD VAUDOIS (il cui territorio è determinato dall'Autorità ecclesiastica) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

La sua sede è a Yverdon.

La sua durata è illimitata.

Articolo 2

L'associazione della Missione ha come fine di procurare i mezzi necessari alla pastorale, in esecuzione delle decisioni prese dai missionari insieme al Consiglio pastorale.

Essa può, di conseguenza, acquistare, alienare o affittare ogni bene o diritto, fondare o mantenere ogni opera annessa, in una parola, intraprendere tutto ciò che è utile al suo fine.

Articolo 3

Sono membri dell'associazione tutte le persone di nazionalità italiana e di Religione Cattolica, che risiedano nel territorio attribuito alla Missione, e che abbiano compiuto i 18 anni.

Articolo 4

I membri non hanno né personalmente, né in gruppo, alcun diritto all'avere sociale.

I debiti dell'associazione sono garantiti soltanto dall'avere sociale.

Articolo 5

Le risorse dell'Associazione sono :

- I doni e i lasciti che essa riceve
- le entrate delle questue, sottoscrizioni e vendite
- le prestazioni della Federazione delle Parrocchie Cattoliche del Canton Vaud e delle collettività pubbliche
- il reddito dei suoi beni
- ogni altro eventuale reddito.

Articolo 6

Gli organi dell'associazione sono :

- l'assemblea generale di Missione
- il Consiglio di Missione
- i verificatori dei conti.

CAPITOLO SECONDO L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 7

L'assemblea generale (qui di seguito nominata assemblea di Missione) comprende tutti i membri dell'associazione di Missione.

Si riunisce ogni anno, durante il primo semestre, su convocazione del Consiglio di Missione, e, inoltre, ogni volta che questo ultimo o 30 membri dell'associazione lo richiedono.

Articolo 8

L'assemblea di Missione delibera qualunque sia il número dei membri presenti, eccetto il caso di scioglimento.

Essa prende le sue decisioni a maggioranza relativa dei votanti, a mano alzata, a meno che non sia richiesto il voto segreto, da parte di almeno 5 persone.

Essa non può tuttavia modificare gli statuti se non a maggioranza di due terzi dei votanti.

Articolo 9

L'assemblea di Missione è competente per :

- approvare il verbale dell'ultima assemblea di Missione
- approvare il rapporto di gestione del Consiglio di Missione
- approvare il rapporto dei verificatori dei conti
- approvare il bilancio preventivo.
- sciogliere dal loro mandato gli organi di missione
- nominare per voto segreto il consiglio di missione
- nominare i verificatori dei conti
- approvare e modificare gli statuti
- deliberare su ogni proposta del consiglio di missione
- deliberare su ogni proposta individuale presentata non più tardi di 8 giorni prima dell'assemblea di missione, escluso però che si tratti di una modifica degli statuti
- decidere lo scioglimento dell'associazione di missione
- fissare il montante delle spese fuori preventivo che il consiglio può decidere.

Articolo 10

L'assemblea di missione è convocata tramite affissione alla porta dei luoghi di culto ed annuncio in chiesa almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Nella misura del possibile essa verrà annunciata anche dalla stampa locale, e dal bollettino della missione.

Se l'ordine del giorno comporta una modifica degli statuti se ne farà menzione nell'avviso di convocazione.

CAPITOLO TERZO IL CONSIGLIO DI MISSIONE

Articolo 11

L'associazione di missione è amministrata da un consiglio di 9 membri di cui più della metà devono essere maggiorenni. I preti missionari sono membri di diritto del consiglio.

Gli altri membri sono eletti per tre anni tra i membri dell'associazione di missione.

Questi membri sono rieleggibili. Non possono tuttavia assumere più di quattro mandati successivi.

Al fine di ottenere un'opportuna rappresentanza delle varie zone di missione, il consiglio sarà composto di tre rappresentanti eletti per la zona Yverdon città, e di quattro eletti per le altre zone, di cui due per il Decanato di St Romain, uno per il Decanato di St Etienne, e uno per il Decanato di St Claude. Il consiglio di missione è eletto dall'assemblea di missione, conformemente all'articolo 9, oppure attraverso scrutinio indetto delle varie zone.

Articolo 12

Il consiglio di missione provvede all'amministrazione dell'associazione di missione, salvo le responsabilità ed attribuzioni dell'assemblea generale e degli organismi di controllo. Delibera validamente a maggioranza dei membri presenti.

La presenza della maggioranza assoluta dei membri è obbligatoria.

L'associazione di missione è impegnata tramite la firma del presidente o del vicepresidente del consiglio e di un'altro membro, e devono essere maggiorenni.

Articolo 13

Il consiglio designa tra i suoi membri un presidente, che deve essere laico, un vicepresidente e un segretario.

Il consiglio designa anche tra i suoi membri, un cassiere. In caso di bisogno tuttavia lo potrà scegliere al di fuori del consiglio stesso.

Il presidente convoca e dirige le riunioni del consiglio. Egli presiede anche l'assemblea di missione.

Il segretario redige il processo verbale delle deliberazioni del consiglio e dell'assemblea di missione.

Articolo 14

Il consiglio designa i delegati dell'associazione negli organismi dove essa deve essere rappresentata.

Articolo 15

Il consiglio presenta all'approvazione dell'assemblea di missione il bilancio preventivo per l'anno in corso. Questo preventivo deve comprendere l'insieme dei conti delle diverse opere della missione.

Resta riservato l'articolo 20.

CAPITOLO QUARTO ORGANISMI DI CONTROLLO

Articolo 16

Ogni anno l'assemblea di Missione elegge due verificatori dei conti e un supplente che presenteranno i loro rapporti all'assemblea di missione dell'anno successivo.

Essi sono rieleggibili.

L'organismo di controllo può anche essere una fiduciaria o un mandatario specializzato.

CAPITOLO QUINTO COMMISSIONI SPECIALI

Articolo 17

Il consiglio di Missione può decidere la creazione di tutte le commissioni speciali che giudica necessarie. Ogni commissione lavora sotto la responsabilità e il controllo del Consiglio.

In linea generale esso è rappresentato da uno dei suoi membri in seno ad ogni commissione.

CAPITOLO SESTO RELAZIONI ESTERNE

Articolo 18

Il consiglio di Missione trasmette il processo verbale delle assemblee di Missione al Vicario episcopale, al Direttore delle Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera, alla Federazione delle Parrocchie Cattoliche del Canton Vaud, al Decano e all'Organismo régionale di coordinazione.

Trasmette anche, alla Federazione e all'Organismo regionale di coordinazione, i conti della Missione, presentati secondo il piano contabile standard della Federazione.

Articolo 19

L'accordo del Comitato della Federazione delle Parrocchie Cattoliche del Canton di Vaud deve essere richiesto prima di ogni transazione che riguardi direttamente o indirettamente beni immobili.

La stessa regola è applicata prima di intraprendere costruzioni o trasformazioni importanti.

Articolo 20

La coordinazione con le Parrocchie territoriali è assicurata dalla rappresentanza della Missione in seno all'Organismo regionale di coordinazione che è abilitato a decidere delle questioni finanziarie.

CAPITOLO SETTIMO COMUNITA' LOCALI

Articolo 21

Le comunità locali esistenti nel territorio della Missione non possono avere autonomia propria, a livello amministrativo, se non con l'accordo del Consiglio di Missione e del Vicario Episcopale.

Le relazioni fra le comunità locali e la Federazione delle Parrocchie Cattoliche del Canton di Vaud sono assicurate dal Consiglio di Missione.

CAPITOLO OTTAVO DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Lo scioglimento dell'associazione di Missione può essere deciso, con l'accordo del Vicario Episcopale e del Direttore delle Missioni Cattoliche Italiane in Svizzera, tramite un'assemblea générale straordinaria indetta a questo fine.

La presenza di un quarto dei membri è necessaria per la prima delibera.

Se questo numero non viene raggiunto, una seconda assemblea può essere indetta a un mese di distanza. Essa delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Tuttavia la maggioranza dei due terzi dei votanti è richiesta per decidere dello scioglimento.

Articolo 23

In caso di scioglimento l'attivo sociale è rimesso alla Federazione delle Parrocchie cattoliche del Canton Vaud, sussidiariamente all'autorità diocesana.

Articolo 24

La fusione dell'associazione di missione con un'altra associazione di missione puo' essere decisa, con l'accordo del Vicario episcopale e del Direttore delle missioni cattoliche italiane in Svizzera, tramite un'assemblea di missione indetta esplicitamente per questo scopo.

Articolo 25

Il presente statuto e tutte le modifiche ulteriori, entreranno in vigore dopo la loro approvazione da parte del Vicario episcopale, del Direttore delle missioni cattoliche italiane in Svizzera e della Federazione delle Parrocchie cattoliche del Canton Vaud.

Historique

Approvato nell'Assemblea di missione tenuta il 19 novembre 1976 (ore 20) presso la Cure catholique (Rue de la Maison Rouge - Yverdon)

Delegazione delle Missioni cattoliche italiane in Svizzera

Zurigo, il 1.1.1977

Il Delegato, don Lino Belotti

Vicariat épiscopal du canton de Vaud

Lausanne, le 10 février 1977

Le Vicaire épiscopal, Raymond Meyer

Fédération des paroisses catholiques du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 février 1977

Le Président, Jean-René Dormond

Le Secrétaire général, Pierre Grobéty

Il 6 décembre 1977 la Federazione delle Parrocchie ha notificato due riserve sul testo di questo statuto. Due modifiche sono state approvate nell'assemblea annuale del 7 aprile 1978.

Articolo 11 primo capoverso

L'associazione di missione è amministrata da un consiglio di 9 membri, *di cui più della metà devono essere maggiorenni.*

Articolo 12 secondo capoverso

L'associazione di missione è impegnata tramite la firma del presidente o del vicepresidente del consiglio e di un altro membro, *che devono essere maggiorenni.*